



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dott. Emilio Sirianni | Presidente |
| 2. dott. Rosario Murgida | Consigliere |
| 3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 605 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

REDA FRANCESCO E SILVIO SRL, con l'Avv. Maurizio Nucci ---- appellante

E

INPS, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA (con l'Avv. Marcello Carnovale, con l'Avv. Umberto Ferrato, con l'Avv. Caterina Battaglia, con l'Avv. Silvia Parisi e con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli) ---- appellato

Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Accertamenti ispettivi – DURC negativo – risarcimento.

Conclusioni per l'appellante: <<... - *In via principale/nel merito, previa riforma della sentenza impugnata (n.290/'22) accogliere la presente domanda/appello e per l'effetto con ogni più idonea ed opportuna statuizione;*

-conseguentemente, accogliere le domande formulate dalla Società Reda nel ricorso introduttivo del giudizio di cui alle conclusioni quivi rassegnate e, quindi tra l'altro: "...accertare e dichiarare la piena legittimità della società ricorrente ad ottenere il rilascio del Durc da parte dell'INPS resistente con ogni consequenziale provvedimento che all'uopo si riterrà opportuno adottare; sempre in via principale: in ragione della non regolare condotta dell'INPS in merito al mancato rilascio del Durc all'azienda ricorrente ritenere la medesima foriera di danni (a titolo di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance) per la società Reda da valutarsi in via equitativa..." (cfr. all. 2 pag.15 righe nn.20/29).

Se ritenuto necessario si insiste nell'accoglimento della prova costituenda formulata in ricorso (cfr. all.2 pagg.16,17,18).

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>;

Conclusioni per l'appellato Inps: *<<... rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma integrale della pronuncia gravata. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio>>.*

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cosenza, adito dalla società "Reda Francesco e Silvio S.r.l.", più oltre semplicemente REDA, ha rigettato il ricorso di quest'ultima, col quale aveva chiesto di accertare e dichiarare la sua piena legittimità ad ottenere il rilascio del Durc, da parte dell'Inps, e, in ragione della non regolare condotta dello stesso Istituto, in merito al mancato rilascio di tale documento essenziale, la condanna dello stesso ad un risarcimento dei danni subiti (a titolo di danno emergente, lucro cessante e perdita di *chance*), da valutarsi in via equitativa.

2. Lo stesso Tribunale, infatti, ravvisato che l'unico motivo di doglianza rappresentato dalla parte investiva aspetti procedurali e non eccezioni sostanziali di regolarità contributiva, ha ritenuto l'azione infondata.

Infatti, il rilascio di un DURC favorevole non era avvenuto, in favore della società contribuente, poiché a ciò ostava un verbale unico di accertamento e notificazione del 25/10/2019 (n° 2019006494/DDL), col quale il personale ispettivo aveva contestato alla detta REDA un versamento solo parziale dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti.

La REDA, lungi dal negare la parzialità della contribuzione versata, si era difesa solo lamentando il fatto che l'intervenuta proposizione di un ricorso amministrativo avverso il verbale unico anzidetto, rendeva illegittimo il diniego di un DURC attestante la regolarità contributiva, almeno sino a quando il Comitato regionale o l'INPS non si fossero pronunciati su tale ricorso.

In tal senso, infatti, deponeva l'art. 3, comma 2, lettera d), del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015.

Viceversa, il tribunale, condividendo le difese dell'INPS, ha ritenuto che una pronuncia sul ricorso, quantunque espressa in termini di silenzio rigetto (giusta l'art. 6 del DPR n° 1199/1971 e la L. n° 88/89), si era avuta una volta decorsi infruttuosamente 90 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Sicché, a fronte di un provvedimento sostanzialmente negativo, qual era per l'appunto il silenzio qualificato, il rigetto delle istanze proposte dalla REDA rendeva pienamente legittimo il diniego del DURC, non potendosi più applicare alla fattispecie il citato art. 3, comma 2, lett. d) di D.M. 30/1/2015, che consente il rilascio del Documento *"in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso"*.

3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha affatto valorizzato le indicazioni fornite dalla nota n° 10849/2010

del 18/6/2010, proveniente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale Esso, in materia di DURC, ha reso *“chiarimenti operativi”* alla risposta all'interpello n° 64/2009, prevedendo *“la possibilità per l'Istituto (INPS) di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino alla adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a pronunciarsi ai sensi della legge n. 88/1989”*.

E poiché nella fattispecie in esame tale decisione esplicita, sul ricorso amministrativo proposto, non è stata resa, deriverebbe da tale circostanza l'abuso commesso dall'INPS nel non rilasciare il documento unico di cui trattasi.

Conseguentemente, la pronuncia impugnata, fondata su mere presunzioni non supportate da valide fonti normative, ad avviso dell'appellante andrebbe considerata ultronea, contraddittoria e priva di valide motivazioni.

Lamenta, infine, l'ingiusta condanna alle spese.

4. L'INPS si costituisce anche in grado di appello, resistendo nel merito.
5. All'udienza del 25 febbraio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Motivi della decisione

- I. L'appello è infondato.
- II. Il richiamo rivolto dall'appellante ai chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quantunque apparentemente avalli le sue difese, prevedendo una possibilità, per l'INPS di attestare la regolarità contributiva, nel

tempo decorrente tra la proposizione di un ricorso amministrativo, da parte del contribuente, e la decisione formale ed esplicita sul ricorso medesimo, in effetti si ferma sul piano delle potenzialità e non su quello delle certezze e degli obblighi giuridici.

III. In altri termini, è superfluo rammentare che il nostro Ordinamento giuridico non ammette incertezze e dette regole per rimuoverle, laddove esse possano manifestarsi.

Più specificamente, nel caso di specie, sembra una forzatura macroscopica quella che l'appellante vorrebbe porre quale fondamento, addirittura, di un obbligo risarcitorio in proprio favore.

Egli pretenderebbe, infatti, che la proposizione di un ricorso amministrativo possa paralizzare l'attività di verifica dell'INPS, presupposta per il rilascio del DURC, anche a tempo indeterminato, ossia fino a quando non venga concluso l'*iter* procedimentale innescato da detto ricorso; anche se, come correttamente stabilito dal tribunale, ogni *iter* procedimentale vede nel silenzio qualificato la sua articolata forma di conclusione – sebbene presuntiva – dello stesso.

Tale prospettiva, come detto, cozza col macro-principio della certezza del diritto.

Tant'è vero che i chiarimenti resi dal Ministero, piuttosto che pronunciarsi in termini di eventuale obbligo di *rilascio del DURC, fino alla adozione del provvedimento formale di decisione*, si è espresso – e non a caso – in termini di mera possibilità.

IV. Le ragioni di ciò sono chiare, giacché è innegabile che, in capo all'INPS

sussiste un margine di discrezionalità nel rilasciare il DURC; ed in forza di ciò le direttive del Ministero (espresse con la citata nota n° 10849/2010) consentono all'Istituto, anche se il termine procedimentale, rappresentato dalla formazione del silenzio-rigetto, sia trascorso, la possibilità di fornire un DURC regolare, in attesa di completare un giudizio formale e, quindi, esplicito in merito.

Ma la “possibilità” non equivale ad “obbligo”.

V. Sicché, laddove l'INPS voglia prendersi ulteriore tempo per deliberare sul ricorso amministrativo – magari intravedendone la fondatezza – **può** rilasciare il DURC; ma è evidente che, laddove si sia formato il silenzio-rigetto, possa, parimenti, ritenere il procedimento concluso, non trovando più alcun ostacolo (in specie quello previsto dall'art. 3, comma 2, lett. d), del D.M. 30 gennaio 2015), per rendere un DURC negativo.

VI. Tale ragionamento, peraltro, collima con i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato come il contribuente non possa incidere sulla volontà dell'Istituto previdenziale, forzandolo, in alcun modo, nel rilascio del Documento in questione.

In parte motiva di Cass. Lav. n° 5825/2021 si legge, infatti, che <<... *deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti*

dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004)>>.

Sempre in parte motiva, peraltro, il Giudice di legittimità aggiunge che <<... non potendo validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC>>, al più e <<solo ... in presenza ... di un interesse ex art. 100 c.p.c.>> la parte privata può solo promuovere una domanda volta esclusivamente <<all'accertamento di una situazione di "regolarità contributiva">>.

VII. Nel caso in trattazione, però, nessun cenno viene svolto dalla società agente in giudizio per rivendicare la regolarità della propria posizione contributiva.

Nelle sue ampie dissertazioni d'appello, infatti, pur soffermandosi sulle questioni formali e procedurali inizialmente riassunte, in alcun passaggio rievoca le ragioni secondo cui l'INPS avrebbe in qualche misura errato nel valutare sfavorevolmente i suoi adempimenti contributivi.

Ciò fa sì che le difese attoree entrino in conflitto con il principio generale che vede il giudice del lavoro come soggetto che deve pronunciarsi sul rapporto e su diritti soggettivi e non già, meramente, siccome richiederebbe l'azione introdotta dalla REDA, sulle legittimità o meno del procedimento.

In questo giudizio, peraltro, il risarcimento del danno chiesto dalla parte interessata non vale neanche a qualificare l'oggetto del contenzioso in termini di diritti soggettivi, posto che, in concreto, la parte non ha dato prova di un danno sostanziale subito, ad esempio, per la mancata partecipazione ad uno

specifico appalto, ma ha affidato ad una indecristabile riduzione di fatturato la prova dell'incidenza del mancato rilascio del DURC sulle sorti economiche aziendali.

VIII. Infine, proprio per tutte le peculiari ragioni dianzi spiegate, nessun significato acquiescente può essere attribuito al rilascio del DURC, da parte dell'INPS, per gli anni in cui ha provveduto in tal senso; giacché, nella fattispecie, nessun obbligo al rilascio si intestava in capo all'Istituto previdenziale; sicché, l'averlo rilasciato non è stato sintomatico dell'adempimento di un obbligo, bensì il frutto di una valutazione discrezionale.

IX. In ragione di tutto quanto detto, allora, l'appello va rigettato, con assorbimento, in negativo, della domanda risarcitoria.

X. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

XI. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Reda Francesco e Silvio S.r.l., con ricorso in data 16 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 290/22, resa in data 23 febbraio 2022, così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate

in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore di parte appellata;

3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 25 febbraio 2025.

Il Consigliere estensore

Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari

Il Presidente

Dott. Emilio Sirianni